

Civile Ord. Sez. 1 Num. 35311 Anno 2023

**Presidente: CRISTIANO MAGDA** 

**Relatore: CROLLA COSMO** 

Data pubblicazione: 18/12/2023

## **ORDINANZA**

sul ricorso nr 7820/2020 proposto da domiciliato ex lege in

- ricorrente -

contro

Fallimento Solares srl in persona del curatore dr

controricorrente

avverso il decreto di cui al procedimento nr. 5364/2016 rg pronunciato in data 15/1/2020 dal Tribunale di Cagliari;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023 dal cons. Cosmo Crolla.

## **RITENUTO IN FATTO**

- 1. Il Tribunale di Cagliari, con decreto del 15/1/2020 ha, per ciò che in questa sede ancora interessa, respinto l'opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da per ottenere l'ammissione allo stato passivo del Fallimento Solares s.r.l., dei crediti, per complessivi € 481.412,75, da lui vantati a vario titolo nei confronti di Solares *in bonis* e portati da quattro cambiali emesse dalla società a garanzia del pagamento, poste all'incasso e protestate anteriormente alla sentenza dichiarativa, oltre che documentati da altrettanti atti ricognitivi.
- 1.1 II Tribunale, pur avendo disposto una ctu grafica per accertare se le cambiali fossero state sottoscritte, in nome e per conto della fallita, dal suo legale rappresentante, Mauro Dall'Acqua, il quale (con difesa fatta propria dal curatore) aveva disconosciuto la propria firma di emissione, in sede di decisione non ha assunto alcuna statuizione sul punto, ritenendo che quand'anche, in adesione alle conclusioni del ctu, si fossero potuti ritenere superati i dubbi circa l'autenticità delle sottoscrizioni di Dall'Acqua era assorbente il rilievo della mancanza di prova dei rapporti causali sottostanti all'emissione dei titoli; prova che l'opponente aveva l'onere di fornire in quanto, secondo il più recente, e condivisibile, indirizzo giurisprudenziale di legittimità, né le cambiali né una scrittura privata, ancorché muniti di data certa, costituiscono atti di riconoscimento del debito opponibili al curatore ex art. 1988 c.c..
- ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di tre motivi. Il Fallimento ha resistito con controricorso illustrato con memoria.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**



- 1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 63 e 65 R.d. 65/1933, 93 l.fall. e 112 c.p.c., per aver il tribunale erroneamente ritenuto la domanda di insinuazione al passivo fondata sull'azione causale anziché su quella cambiaria. Lamenta, inoltre, che il giudice del merito abbia omesso di pronunciare in ordine all'autenticità della firma del legale rappresentante della fallita apposta sulle cambiali, dal momento che l'intera istruttoria esperita nel giudizio di opposizione era stata svolta con l'unico fine di pervenire al predetto accertamento.
- 1.1 Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., 93 l.fall. e 112 c.p.c., per aver il tribunale erroneamente ritenuto inopponibile al fallimento la promessa di pagamento contenuta nelle cambiali e posto a suo carico l'onere della prova della sussistenza dei vari rapporti causali sottostanti all'emissione dei titoli.
- 1.2 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2704, 2700 c.c. e 115 e 116 c.p.c., sostenendo che, anche a non voler ritenere applicabile al fallimento la disciplina dell'art 1988 c.c., il tribunale avrebbe omesso di valutare le cambiali alla stregua di elementi probatori che, unitamente alle dichiarazioni rese dai testi escussi e all'ulteriore documentazione da lui prodotta, deponevano univocamente per la sussistenza dei suoi diritti di credito.
- 2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione svolta dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso per carenza del requisito dell' autosufficienza: al di là del rilievo che le censure di

involgono in massima parte questioni di diritto e che il decreto dà conto dei documenti da lui allegati alla domanda di ammissione al passivo, resta che il ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art 369, 2° comma, n. 4 c.p.c., quelli su cui si fondano i



motivi di ricorso, specificando luogo e sede in cui è avvenuta la loro produzione nel giudizio di merito.

- 2 I primi due motivi del ricorso, da scrutinarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati.
- 2.2 Il ricorrente, producendo in giudizio le cambiali e allegando i fatti sottostanti alla loro emissione, ha indubbiamente esercitato in giudizio sia l'azione cartolare (esperibile dal possessore del titolo nei confronti dell'emittente) sia l'azione causale. La qualificazione dell'azione sotto l'uno o l'altro profilo, tuttavia, è nella specie sostanzialmente irrilevante, posto che (per quanto fra breve si dirà) non comporterebbe un diverso inquadramento delle questioni inerenti l'accertamento dei crediti in contestazione.
- 2.3. Vero è infatti che nell'azione cartolare il debitore può opporre solo le eccezioni di nullità (per vizi di forma della cambiale o per vizi formali e/o sostanziali della dichiarazione cambiaria), nonché, con onere della prova a suo carico, quelle non vietate dall'art. 21 del R.d. n. 1669/1933 (cioè quelle fondate sui suoi rapporti personali col portatore) ma, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, anche nell'ipotesi di mero esercizio dell' azione causale, il titolo ha comunque valore di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. con conseguente inversione dell'onere della prova del rapporto fondamentale, spettando all'emittente dimostrare che la pretesa del portatore è priva di fondamento (cfr., fra moltissime, Cass. nn. 14066/2010, 19860/2011, 13506/2014 e 26/2017)
- 2.6 Ciò premesso, è sufficiente rilevare che, nel ritenere inopponibile al fallimento la promessa di pagamento insita nella cambiale munita di data certa, il tribunale ha fatto applicazione di un principio di diritto che non solo è stato enunciato con riferimento a scritture ricognitive del debito e non certo con riguardo alla cambiale (che è un titolo di credito, la cui disciplina è dettata da



una legge speciale), ma che, peraltro, è rimasto del tutto isolato nella giurisprudenza di legittimità.

- 2.7 Questa Corte, infatti, in continuità con numerosi precedenti (cfr. Cass. nn. 26924/2017, 9929/2018 e 2431/2020), ha anche di recente, e ripetutamente, ribadito che "la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova il cui onere grava sul curatore fallimentare della sua inesistenza o invalidità". (cfr Cass. 39123/2021, nonché Cass. 34608/2023 e le numerose altre pronunce coeve, che chiariscono le ragioni per le quali non sono condivisibili le conclusioni cui è giunta Cass. n. 10215/019).
- 2.6 Nella fattispecie in esame, non essendo in contestazione la data certa degli effetti cambiari prodotti da desumibile dalla data dei protesti pacificamente elevati prima del fallimento, il tribunale ha fatto malgoverno dei principi elaborati da questa Corte, in quanto avrebbe dovuto in primo luogo accertare, sulla scorta dell'esperita istruttoria, svolta anche a mezzo di apposita ctu, se i titoli fossero o meno stati sottoscritti dal legale rappresentante della fallita e, in secondo luogo, nell'ipotesi di ritenuta autenticità delle sottoscrizioni, valutare se il curatore avesse assolto all'onere di provare l'assenza o l'invalidità dei rapporti sottostanti, in modo da superare la ridetta presunzione, discendente sia dall'art. 65 della l. cambiaria sia dall'art. 1988 c.c..
- 3 Il terzo motivo rimane assorbito.
- 4 All'accoglimento dei primi due motivi del ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra enunciati e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.



P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima